



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 656/2019

Dott. [REDACTED] **Presidente**
Dott. [REDACTED] **Consigliere**
Dott. [REDACTED] **Consigliere rel.**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. 656/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 18 gennaio 2023**

d a

P [REDACTED] E [REDACTED], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. [REDACTED] del Foro di Napoli e dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] del Foro di Brescia, quest'ultimo anche domiciliatario come da delega rilasciata su foglio cartaceo

APPELLANTE

c o n t r o

I [REDACTED] S [REDACTED] S.P.A., in qualità di incorporante di U [REDACTED] L [REDACTED] S.P.A., con sede in [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

OGGETTO:

Altri contratti bancari e
 controversie tra banche e
 etc.

Codice: 146239



e dall'avv. [REDACTED] del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 15 novembre 2018, n. 3115/2018.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

"Voglia la Corte adita, previa ammissione delle istanze istruttorie articolate nella parte narrativa in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, n 3115/2018 emessa dal Tribunale di Brescia in data 15/11/2018 accogliere le seguenti conclusioni: "rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa declaratoria dell'"illegittimità della segnalazione a sofferenza e della segnalazione per incaglio, per cui è causa, previamente ordinare alla U [REDACTED] L [REDACTED] l'immediata cancellazione della segnalazione per incaglio per la ragioni di cui in narrativa. Indi condannare la U [REDACTED] L [REDACTED] spa a risarcire i danni subiti e subendi in conseguenza di dette segnalazioni da liquidare in via equitativa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari ex art. 96 cpc".

Dell'appellata

"In via principale: respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la



sentenza n. 3115 del 15 novembre 2018, resa dal Tribunale di Brescia.

Con vittoria di spese e compensi professionali”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 3115/2018 pubblicata in data 15 novembre 2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia proposta da E■■■■ P■■■■ e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da U■■■■ L■■■■ S.p.a. per il pagamento della penale per estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria stipulato dalle parti in data ■■■■, per un importo di € 2.079.311,11 oltre IVA, avente ad oggetto un'imbarcazione (ancora in via di costruzione).

1.1. Il Tribunale ha ricordato che nel corso dell'esecuzione del contratto, l'utilizzatore, a causa dell'eccessiva onerosità dei canoni, ne aveva sospeso il pagamento, chiedendo una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, negategli, però, dalla controparte, la quale aveva così risolto il contratto e provveduto a segnalare alla Centrale Rischi lo stato di sofferenza del P■■■■.

A seguito di un procedimento d'urgenza, U■■■■ L■■■■ S.p.a. rettificava la segnalazione “*da sofferenza ad incaglio*”.

1.2. A fronte delle risultanze di causa il Giudicante ha ritenuto legittima la segnalazione, considerato il perdurante inadempimento dell'utilizzatore *ex art. 1372 c.c.*, evidenziando che: secondo quanto esposto dallo stesso attore, egli aveva già ottenuto una rimodulazione del piano di ammortamento nel 2012, con lettera datata 19 settembre 2013, aveva chiesto la revisione del



contratto e con altra lettera datata 21 ottobre 2013 aveva comunicato alla controparte la sua intenzione di restituire il bene; il P [REDACTED] risultava già inadempiente per il pagamento dei canoni dal mese di luglio 2013, pertanto, in data 31 ottobre 2013, la società concedente ha risolto il contratto e proceduto alla segnalazione alla Centrali Rischi; nel 2014 l'attore ha provveduto al pagamento dei canoni insoluti e alla restituzione del bene, non versando, però, l'importo dovuto a titolo di penale per l'estinzione anticipata del contratto, pari ad € 887.636,03 oltre interessi, detratto il ricavato dalla ricollocazione del bene.

1.3. Il Tribunale, accertato l'inadempimento dell'utilizzatore e ritenuta la genericità della giustificazione offerta con riferimento alla <<notoria crisi economica>>, ha ritenuto insussistente l'ipotesi della eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. Ha, inoltre, ritenuto validamente giustificata dall'entità e dal protrarsi dell'inadempimento la segnalazione alla Centrale Rischi.

1.4. Il primo Giudice ha, poi, dichiarato inammissibile ex art. 36 c.p.c. la domanda riconvenzionale proposta dalla banca avente ad oggetto il pagamento della penale contrattuale.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto appello P [REDACTED] E [REDACTED] sulla base di quattro motivi di gravame.

3. Si è costituita in giudizio la società U [REDACTED] L [REDACTED] S.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello.

4. All'udienza del 18 gennaio 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **primo motivo** di gravame, E [REDACTED] P [REDACTED] lamenta la violazione delle norme contenute nella Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991, oltre che l'errata valutazione degli elementi di prova.

L'appellante richiama il contenuto dell'art. 5, sezione 2, capitolo II delle "Istruzioni" ("Sofferenze: modalità di segnalazione") di Banca d'Italia, in base al quale *"Nella categoria di censimento 'sofferenze' va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili" L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito"*.

L'appellante deduce che all'art. 5, Sezione I, capitolo I sulla *"responsabilità degli intermediari"* contenute nelle "Istruzioni" si legge che *"Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti. Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio"*.

Evidenzia, pertanto, che per eseguire una segnalazione alla Centrale Rischi occorre osservare le "Istruzioni" di Banca d'Italia, in quanto contenente



“*parametri di condotta*” rilevanti dal punto di vista della responsabilità dell’istituto di credito nei confronti del cliente, che trovano fondamento nelle più generali regole di correttezza e buona fede *ex artt.* 1175 e 1375 c.c., oltre che di diligenza professionale *ex art.* 1176 co. 2 c.c. Con riferimento all’aspetto della diligenza, l’istituto di credito è tenuto ad accertare diligentemente l’esistenza dei presupposti indicati dalle Istruzioni, che non discendono automaticamente dall’esistenza della partita creditoria, bensì dovendosi procedere ad una “*valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente*”.

Richiama sul punto, la Corte di Cassazione che ritiene che lo stato di insolvenza implichi una valutazione negativa della situazione patrimoniale apprezzabile come “*grave difficoltà economica*”, escludendosi la rilevanza del mero ritardo nel pagamento o dell’inadempimento volontario; il ritardo nel pagamento e/o l’inadempimento volontario non costituirebbero condizioni sufficienti per procedere alla segnalazione, essendo richiesta la presenza di una situazione di grave difficoltà economica del segnalato e/o di uno stato di difficoltà transeunte tale da determinare una difficoltà nel far fronte alle proprie obbligazioni.

Prima di procedere ad una segnalazione, l’istituto di credito dovrebbe verificare la capacità del soggetto di produrre reddito ed il suo possesso di liquidità, la presenza di ulteriori debiti contratti con altri istituti di credito e di contenziosi esecutivi in corso, di altre segnalazioni a carico del soggetto e la sussistenza di uno squilibrio tra i debiti da ripianare ed i mezzi a



causa della crisi economica, ciò avrebbe presupposto una situazione di difficoltà economica, pur difettando prove a tal proposito.

Il primo Giudice non avrebbe considerato alcune rilevanti circostanze emerse nel corso del processo: U L S.p.a. avrebbe di sua iniziativa cancellato l'iscrizione "a sofferenza", ammettendo l'errore, considerato che all'atto della cancellazione ancora non era stata effettuata la richiesta di pagamento della penale; la società concedente avrebbe poi provveduto a sostituirla con quella "ad incaglio", ritenendo che egli stesse vivendo un disagio economico temporaneo, mostrando quindi implicitamente di aver provveduto in maniera illegittima alla segnalazione; la società concedente avrebbe dovuto informarlo delle proprie intenzioni prima di provvedere, per consentirgli di mettere in atto misure volte ed evitare la segnalazione ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza; infine, la penale non sarebbe stata determinata nel suo ammontare, dunque la segnalazione si sarebbe fondata su una ragione debitoria incerta ed inesigibile.

Il Tribunale, considerando l'adempimento dedotto idoneo a giustificare la segnalazione a sofferenza, non avrebbe applicato le norme di settore, né considerato che, per addivenire ad una corretta segnalazione, non sarebbe sufficiente un mero ritardo nei pagamenti, bensì occorrerebbe una valutazione relativa alla situazione finanziaria complessiva del debitore *"determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza"*



(Cass. sez. 1, pronuncia n. 7958/2009).

2. Con il **secondo motivo**, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale statuito in merito ai motivi dell'inadempimento che avrebbero determinato U ■ I ■ S.p.a. a procedere alla segnalazione, nonostante tali motivi non rientrassero nell'oggetto del giudizio, statuendo, dunque su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere.

Il primo Giudice avrebbe mal interpretato gli atti di causa, ritenendo che la ragione dell'inadempimento legittimante la segnalazione consistesse nella <<confessata incapacità di far fronte ai pagamenti>>.

Evidenza che egli ha corrisposto circa € 900.000,00 prima di chiedere la rimodulazione del contratto, mostrando quindi di non avere problemi economici; non era in permanente stato di difficoltà e tale richiesta sarebbe stata motivata da ragioni differenti rispetto alla difficoltà ad adempiere, ossia dal fatto che, a causa della crisi economica, il pagamento dei canoni sarebbe divenuto *“ingiustificato con specifico riferimento all'economia dell'operazione negoziale”*; la richiesta di rinegoziazione del contratto, con riduzione dell'importo del rateo mensile ed il conseguente aumento del numero di canoni non sarebbe stata irragionevole, piuttosto il relativo rifiuto sarebbe stato talmente ingiusto con riferimento alle regole di correttezza e buona fede, da indurlo a sospendere il pagamento dei canoni ed optare per la risoluzione del contratto, cui avrebbe poi proceduto la stessa concedente.



capogruppo e di Presidente del Consiglio Comunale di [REDACTED]:

3) Vero che l'Avv. E [REDACTED] P [REDACTED] è stato candidato a Sindaco del Comune di [REDACTED] nel 2011 e che attualmente – 2015 - è all'opposizione nell'ambito del Consiglio Comunale di [REDACTED]

4) Vero che l'Avv. E [REDACTED] P [REDACTED] è dal 1994 Presidente dell'Aiop Regione [REDACTED] (Associazione Italiana Ospedalità Privata), dal 2000 componente del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Aiop con delega ai rapporti con Confindustria, dal 2002 Presidente della sezione Sanità di Assindustria di [REDACTED] dal 2006 al 2012 Presidente Nazionale dell'Aiop e membro della Giunta Nazionale di Confindustria;

5) Vero che l'attore dal 2000 al 2008 ha svolto incarichi di docenza di diritto sanitario presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di [REDACTED]

6) Vero che l'attore P [REDACTED] E [REDACTED] dal 2008 al 2012 è stato componente della Federazione Italiana Rugby e dal 2012 è presidente della Commissione di appello federale;

7) Vero che l'attore P [REDACTED] E [REDACTED] è Presidente della "Fondazione Premio Sila 1949";

Sui capitoli da 1 a 7 indica come testi: [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

8) Vero che P [REDACTED] E [REDACTED], nel mese di ottobre 2014, si recava presso la Banca [REDACTED] e sede di [REDACTED] e richiedeva la concessione di un mutuo



fondario per un importo di € 250.000,00 al fine di procedere alla ristrutturazione di un immobile sito in [REDACTED] nel centro storico di [REDACTED]

9) Vero che la richiesta di mutuo veniva respinta dalla Banca [REDACTED] e i funzionari della Banca riferivano che il mancato accoglimento fosse da riferire alla segnalazione a sofferenza del nominativo di P. [REDACTED] E. [REDACTED] alla Centrale rischi;

Sui capitoli 8 e 9 indica a teste: [REDACTED]

10) Vero che la [REDACTED] nel mese di ottobre 2014, ha revocato la linea di credito sul c/c n. 10166.60 intestato allo stesso, intimandogli di restituire l'eventuale somma utilizzata, entro 5 giorni;

11) Vero che funzionari del [REDACTED] di Rende riferivano al P. [REDACTED] che la revoca del "fido" era stata deliberata in ragione della segnalazione in Centrale rischi;

Sui capitoli 10 e 11 indica a teste [REDACTED] direttore protempore [REDACTED]

12) Vero che sul finire del 2014 la [REDACTED] revocava il fido relativo al c/c [REDACTED] intestato al P. [REDACTED] intercorrente con la medesima Banca da oltre vent'anni;

13) Vero che funzionari dell'U. [REDACTED] riferivano che la revoca



del fido di cui al capitolo precedente era da attribuire all'inserimento del nominativo del P [REDACTED] a sofferenza presso la Centrale rischi;

14) Vero che dopo la revoca dell'apertura di mutuo da parte dell' [REDACTED] venne richiesto al P [REDACTED] il rientro delle somme utilizzate pari a circa € 145.000,00;

15) Vero che P [REDACTED] E [REDACTED] nel mese di febbraio 2015 diede disposizioni di vendere i titoli esistenti nel suo portafoglio titoli e di canalizzare il ricavato sul c/c affidato;

Sui capitoli 12,13, 14 e 15 indica a teste: [REDACTED] direttore protempore [REDACTED]

16) Vero che è a sua conoscenza la circostanza che l'immobile sito in [REDACTED] nel centro storico di [REDACTED] di proprietà del P [REDACTED] non poteva essere adibito a sede della Fondazione Premio Sila perché non aveva ottenuto il mutuo finalizzato alla sua ristrutturazione per via di una segnalazione a sofferenza relativa ad una esposizione debitoria nei confronti di un Istituto bancario;

Sul capitolo 16 indica a teste: [REDACTED]

17) Vero che E [REDACTED] P [REDACTED] è consulente e fiduciario della società "[REDACTED] [REDACTED] P", dagli inizi del 2013;

18) Vero che la "[REDACTED]" è società londinese che si occupa – tra l'altro - di cartolarizzazione di crediti in blocco;

19) Vero che per la esecuzione di una specifica operazione di



cartolarizzazione condotta da [REDACTED] nel 2014 somme di denaro pari a circa 10 milioni di euro avrebbero dovuto essere depositati fiduciariamente sul c/c dell'Avv. P [REDACTED] con conseguente liquidazione di compenso a tale titolo;

20) Vero che sul finire del 2013 venne comunicato al F [REDACTED] che, dopo la segnalazione a sofferenza di questi presso la Centrale Rischi interbancaria, il suo nominativo era stato indicato come sgradito dagli investitori londinesi stranieri partners della operazione di cartolarizzazione e pertanto il deposito fiduciario delle somme era stato sospeso;

21) Vero che dopo l'episodio di cui al punto che precede, [REDACTED]” ha sospeso le richieste di prestazioni professionali all'Avv. E [REDACTED] P [REDACTED] per oltre 1 anno;

22) Vero che l'Avv. E [REDACTED] P [REDACTED] – sul finire del 2014 - ha comunicato a [REDACTED]” l'esito del procedimento ex art. 700 cpc promosso contro U [REDACTED] L [REDACTED] per cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi e ha chiesto di riprendere la collaborazione professionale con F [REDACTED]

Sui capitoli da 17 a 22 indica a testi: dr. [REDACTED]
[REDACTED]

23) Vero che P [REDACTED] E [REDACTED] intrattiene con l'Istituto Bancario presso il quale lavora rapporti di vario genere da oltre 20 anni e ha sempre operato quale “cliente privilegiato”;

24) Vero che dopo l'iscrizione a sofferenza del nominativo di P [REDACTED] nella



Centrale rischi nel mese di dicembre 2013, ha convocato lo stesso presso la filiale della Banca in cui lavora per chiedergli delucidazioni in merito;

Sui capitoli 23 e 24 indica a testi: [REDACTED]

[REDACTED].

25) Vero che in occasione di una riunione dell'AIOP regionale ha riferito all'Avv. E [REDACTED] P [REDACTED] di avere saputo dei suoi problemi finanziari e della revoca di fidi di conto corrente;

Sulla circostanza di cui al n. 25 si citano a testimoni: [REDACTED],

26) Vero che ha chiesto a P [REDACTED] E [REDACTED] di prestare una fideiussione personale a garanzia di un mutuo che aveva richiesto presso il [REDACTED] [REDACTED] ma che funzionari di tale Istituto hanno riferito che il P [REDACTED] era soggetto segnalato a sofferenza e privo di affidabilità bancaria”.

In punto di risarcimento dei danni evidenzia dalla segnalazione alla Centrale Rischi possono conseguire pregiudizi economici in capo al segnalato, oltre che danni all'immagine e alla reputazione, consentiti, però, dall'ordinamento in forza del preminente interesse pubblico alla stabilità del mercato creditizio. Qualora, però, non fossero ravvisabili esigenze di tutela del mercato, non versando il soggetto in un effettivo stato di insolvenza, come nel caso di specie, l'interesse pubblico non è sussistente, dunque, non lo si potrebbe ritenere preminente rispetto all'interesse del privato. In tale ipotesi, la legittimità della segnalazione verrebbe meno ed assumerebbe un



carattere illecito e produttivo di un danno, come avvenuto nel caso che ci occupa, ove la segnalazione ha prodotto danni alla sua reputazione.

Secondo l'appellante, in caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno si potrebbe ritenere *in re ipsa*, fornendone prova anche per mezzo di presunzioni; qualora la segnalazione permanga nella banca dati della Centrale Rischi per un periodo di tempo sufficiente a permetterne la conoscibilità da parte di coloro che vi accedono, può presumersi la verifica del danno non patrimoniale in capo al soggetto segnalato per la diminuzione della sua "*considerazione sociale*", danno che andrebbe liquidato in via equitativa.

Diversamente, al danneggiato competerebbe una sorta di *probatio diabolica*, dovendo dimostrare le ripercussioni subite a causa della segnalazione non oggettivamente percepibili e lo stato di disagio vissuto.

Deduce, quindi, l'appellante che la documentazione in atti dimostrerebbe come egli, oltre a svolgere la professione di avvocato, rivestirebbe, altresì, un ruolo pubblico e sociale, per i quali è richiesto un particolare giudizio di affidabilità sociale, che la notizia della segnalazione è stata appresa da terzi e, in particolare, da alcuni istituti di credito, i quali, a fronte della segnalazione, avrebbero revocato i fidi concessi e assunto atteggiamenti negativi, arrecandogli così una situazione di "disagio interiore" ed io timore di vedere modificata la considerazione verso la sua persona.

5. La Corte ravvisa l'opportunità di trattare congiuntamente i motivi di gravame.



6. Occorre, anzitutto, premettere alcuni cenni in ordine alla disciplina in tema di segnalazione, da parte dell'intermediario, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia delle posizioni a rischio del cliente, così come intesa dalla giurisprudenza di legittimità nelle sue svariate pronunce.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 (G.U. 20 aprile 1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti.

La delibera è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), e art. 107, comma 2, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale *ex art. 107 T.U. cit.*

In particolare, il testo delle istruzioni di rilievo ai fini del decidere è quello di cui alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - 14^ Aggiornamento del 9 maggio 2011, essendo entrato in vigore il successivo aggiornamento nel 2016.

Tra le categorie di rischi classificati nelle predette istruzioni, quella che qui rileva è quella riferita alle “sofferenze” (Sez. 2 – par. 1.5).

Secondo la Circolare di aggiornamento <<Nella categoria di censimento



sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

.... Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati utilizzato.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi



contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. ...

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. ...

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato; ...

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse>>.

Nel glossario costituente parte integrante della circolare lo <<stato di insolvenza>> è descritto come <<incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte>>.

7. La Suprema Corte, sulla questione relativa alla segnalazione di una posizione "*in sofferenza*" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, ha



ritenuto che essa <<richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza>> (Cass. civ., Sez. 1, sent. 15609/2014); ha anche precisato che <<...ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità>> (Cass. civ., Sez. 1 ord. 31921/19 ancorché relativa a fattispecie di apertura di credito in conto corrente).

In tema di leasing, la Suprema Corte ha, poi, ritenuto che << la sospensione dei pagamenti protrattasi anche solo "per diversi mesi" giustifica la "segnalazione alla Centrale Rischi, come "in sofferenza", atteso che, "ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione



sull'esistenza del credito" (Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2014, n. 26361, Rv. 633869-01)>> (Cass. 1447/2019).

L'appostazione a sofferenza del credito non può essere frutto dalla sola analisi del singolo o degli specifici rapporti in essere tra la banca segnalante ed il cliente ed implica piuttosto una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del debitore; il tenore letterale delle stesse Istruzioni indica lo stato di insolvenza non come definitiva irrecuperabilità o incapacienza, bensì come una situazione di insolvenza "*levior*" rispetto a quella indicata dalla fallimentare, quindi una situazione patrimoniale deficitaria, di grave difficoltà economica non transitoria.

Poiché in forza delle richiamate istruzioni <<l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito>>, ne consegue, secondo la Cassazione, che ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria (<<incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte>>), mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.

Il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non deve limitarsi a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma con valutazione *ex ante* deve verificare: <<-) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal



debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un *fumus* di fondatezza; -) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. È, infatti, evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) né sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose né sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili>> (Cass. 3130/2021).

8. Attese queste premesse, è evidente che il primo Giudice non è incorso in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. come preteso da parte appellante, considerato che è insito nella domanda di accertamento della legittimità della segnalazione il sindacato giudiziale sulla ponderazione operata dall'istituto di credito e, quindi, circa le ragioni dell'inadempimento del debitore.

Ragioni che, peraltro, sono state introdotte in causa dallo stesso P. [REDACTED] nel proprio atto di citazione in primo grado allo scopo di dimostrare che le reiterate richieste di rimodulazione del piano di ammortamento erano giustificate dalla crisi economica e non avanzate a fronte delle difficoltà economiche proprie; si vedano le pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione in primo grado, ove si legge: *“l'istituto prima di disporre la segnalazione avrebbe dovuto eventualmente verificare la sussistenza di elementi dai quali desumere l'oggettiva difficoltà economica-finanziaria del cliente,*



individuabili per esempio in protesti, pendenza di procedimenti esecutivi, squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza debitoria da coprire e quindi verifica della capacità di produzione di reddito e della liquidità paramtrate alla possibilità di far fronte a mezzo delle dette disponibilità alla debitoria da segnalare a sofferenza”... “Pertanto, con riferimento ai crediti contestati, la Banca prima di procedere alla segnalazione dovrebbe effettuare una compiuta valutazione sulle ragioni della contestazione, e qualora dovesse rilevare “seri” (cioè probabilmente fondati) motivi di opposizione, non sarebbe legittimata ad iscrivere la posizione tra i crediti a sofferenza. La sospensione del pagamento dei canoni si giustificava nell’ottica di una rimodulazione dei termini del contratto soprattutto in un contesto ed in un periodo economico recessivo”.

Il Tribunale, a fronte di quanto dedotto dall’attore, *ha ritenuto che la genericità della deduzione di crisi economica, la mancata integrazione della fattispecie dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., <<la confessata incapacità di far fronte ai pagamenti>>, <<il suo protrarsi nel tempo (con riferimento alla penale contrattuale) e l’entità dello stesso>>* giustificassero la segnalazione alla Centrale Rischi, procedendo a quella valutazione che, è stata censurata ma che, come esposto, andava e va senz’altro effettuata.

9. Infatti, posto che è pacifico che già anteriormente alla segnalazione “a sofferenza” il P [REDACTED] era inadempiente nel pagamento dei canoni relativi al contratto di leasing, occorre valutare <<la meritevolezza delle ragioni



invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle>> (cfr. Cass. 3130/2021 cit.).

Al riguardo si impone una breve ricostruzione dei fatti di cui è causa.

9.1. In data 27 febbraio 2008 le parti hanno stipulato il contratto di leasing *de quo* del valore di € 2.079.311,11 della durata di 48 mesi avente ad oggetto una imbarcazione ancora in corso di costruzione; successivamente, il 5 marzo 2012 U■■■■L■■■■ S.p.a., al termine della costruzione del bene, ha rettificato il contratto, riducendo l'importo complessivo in forza degli inferiori costi di costruzione in € 1.901.948,55 oltre IVA e, in accoglimento della richiesta dell'utilizzatore, ha modificato il piano di ammortamento, aumentando i canoni mensili a n. 144.

E■■■■P■■■■ il 19 settembre 2013, ha prospettato alla banca una richiesta di revisione dei termini del contratto; tale richiesta è stata poi reiterata in data 15 ottobre 2013 *“allo scopo di riequilibrare le posizioni delle parti”*, lamentando canoni *“divenuti eccessivamente gravosi per l'utilizzatore stesso”*, sostenendo che *“ a prescindere ... dalla eventuale configurabilità nella specie di sopravvenienze tali da legittimare l'azionabilità del rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta resta il fatto che è contrario al principio di buona fede pretendere l'adempimento di una prestazione il cui adempimento non è possibile senza un eccessivo sacrificio economico per l'obbligato”*; quindi, ha evidenziato che *“lo stato di cose creatosi a seguito della rilevante crisi economica che ha interessato l'intero paese, ed in particolare il settore della nautica, fa sì che*



l'adempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni imporrebbe al sottoscritto un sacrificio che sta al di là del limite implicito nella stessa economia dell'operazione realizzata", concludendo che, in caso di mancato riscontro, avrebbe dato corso alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del bene; il 21 ottobre 2013 E■■■■P■■■■ ha comunicato "che intende restituire il bene alla concedente mettendolo sin da ora a sua disposizione. Resta in attesa di concordare i tempi e le modalità per la materiale riconsegna dell'imbarcazione".

La U■■■■L■■■■ S.p.a. ha comunicato in data 30 ottobre 2013 di aver segnalato a sofferenza alla Centrale Rischi la posizione dell'utilizzatore ("*...in ottemperanza all'obbligo posto da Banca d'Italia a carico degli intermediari creditizi, La informiamo che il credito vantato nei Suoi confronti è stato segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nella categoria di censimento delle "sofferenze"*"), ed il giorno successivo (31 ottobre 2013) ha comunicato, altresì, la risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa, chiedendo la restituzione del bene, ingiungendo il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, interessi e penalità come da contratto, allegando un prospetto indicante il mancato pagamento dei ratei dal n. 52 (scaduto il 1° luglio 2013) al n. 55 (scaduto il 1 ottobre 2013) ed ulteriori fatture per un ammontare complessivo di € 24.163,88.

In data 15 novembre 2013 il P■■■■ ha contestato la segnalazione, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti, la messa a disposizione del bene e l'accordo raggiunto per il suo ritiro "*a breve*", la insussistenza di



un timore da parte della concedente, una volta recuperato il bene e tenuto conto del pagamento di canoni per un importo di circa € 1.000.000,00, *“di non recuperare un credito che potrebbe tra l'altro accertarsi in sede di giudizio non sussistente per questo e altri motivi”*.

In data 05 dicembre il P██████ ha lamentato che la concedente non ha provveduto al ritiro della imbarcazione, pur ingiungendone la riconsegna, e *“in ordine alla ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti ... si dichiara disponibile a corrispondere i canoni scaduti e non pagati”*.

Il 13 dicembre 2013 il legale della società concedente ha comunicato al cliente le modalità per effettuare il pagamento della somma di € 25.443,74 e che avrebbe provveduto alla rettifica della segnalazione solo nel momento in cui questi avrebbe adempiuto al pagamento anche della penale.

In data 28 gennaio 2014 il legale del P██████ ha comunicato, comprovandolo, l'avvenuto pagamento della somma di € 24.163,88, ma non della penale *“la cui determinazione proprio in base all'art. 19 ... presuppone delle operazioni di valutazione che potrebbero richiedere del tempo”* evidenziando che il mancato pagamento della penale stessa non avrebbe potuto essere considerato condizione per la cancellazione della segnalazione, dovendosi decurtare il presumibile valore di realizzo del bene per effetto della sola restituzione, in base alle previsioni contrattuali.

Nel maggio/luglio 2014, il legale del P██████ ha reiterato la richiesta di cancellazione.

Successivamente è stato adito con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* il Tribunale di



Brescia, chiedendo il P. [REDACTED] che venisse accertata l'illegittimità della segnalazione; gli atti del procedimento non sono stati prodotti, tranne l'ordinanza datata 22 dicembre 2014 con la quale il Tribunale ha dato atto che nelle more del procedimento la concedente ha disposto la <<revoca retroattiva della segnalazione per sofferenza sostituendola con segnalazione ad incaglio>>; il Giudicante ha, quindi, dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla segnalazione a sofferenza, ha ritenuto che la sopravvenuta segnalazione ad incaglio dovesse essere oggetto di altra causa ed ha condannato la concedente al pagamento delle spese <<secondo il principio di causalità>>.

Va precisato che non è in atti alcun documento rappresentativo delle segnalazioni in questione e che le parti non hanno indicato la data in cui la concedente ha proceduto alla revoca retroattiva della segnalazione a sofferenza ed alla sua sostituzione con la segnalazione ad incaglio; unica data certa è quella del 22 dicembre 2014, e cioè della ordinanza del Tribunale di Brescia nella quale di ciò si dà atto.

Il 31 gennaio 2015 U. [REDACTED] S.p.a. ha comunicato che per modificare la segnalazione ad incaglio nella classe "utilizzato" sarebbe stata necessaria la totale estinzione del credito, il cui residuo ammontava ad € 1.203.699,94; che da tale importo era da dedurre il valore del bene locato; che in un anno aveva avuto solo tre proposte di acquisto, di cui la maggiore di € 450.000,00 non confermata; che attribuendo al bene il valore della perizia prodotta dal Paolini era comunque dovuto l'importo di oltre € 400.000,00.



10. Ebbene, alla luce di quanto sinora esposto, la segnalazione operata dalla società concedente appare del tutto legittima (e tanto si può affermare non solo con riferimento alla segnalazione a sofferenza, ma, a maggior ragione anche per la segnalazione ad incaglio), avendo l'utilizzatore dimostrato, con il proprio contegno, di versare in una situazione complessiva di difficoltà economica e, in sostanza, ammesso nelle proprie comunicazioni che il contratto era divenuto eccessivamente oneroso e di non essere in grado di adempiere all'obbligo di pagamento assunto con il contratto di leasing.

In particolare, la mail datata 15 ottobre 2013 ha un tenore ampiamente confessorio, in quanto manifesta da parte del P██████ non solo la difficoltà nell'adempimento, ma altresì la volontà di non adempiere, accampando ragioni a sostegno del tutto implausibili (il riferimento alla crisi del settore navale per un soggetto che non opera il tale settore).

10.1. Si deve, poi, avere riguardo alla situazione complessiva relativa al rapporto tra la banca ed il cliente.

Il contratto stipulato dalle parti recava originariamente un importo assai rilevante, ridotto poi in forza degli inferiori costi di costruzione inizialmente preventivati, e che non è stato rimborsato dalla parte utilizzatrice nemmeno nella misura della metà, considerato che l'ultimo canone versato corrisponde al n. 52 dei complessivi 144 convenuti.

I canoni scaduti e non pagati ammontavano ad € 24.163,88 all'atto della segnalazione; infatti, con riferimento a tale somma, dopo aver comunicato il giorno 30 ottobre 2013 l'avvenuta segnalazione, sempre a mezzo mail



datata 31 ottobre 2013, UBI Leasing S.p.a. ha inviato a controparte l'“estratto” contenente la specificazione di quanto dovuto affermando: *“ingiungiamo inoltre l'immediato pagamento dei canoni scaduti e non pagati, nonché interessi e penalità come da contratto...”*.

U■■■■L■■■■S.p.a. ha, dunque, rispettato i presupposti indicati da Banca d'Italia per procedere alla segnalazione alla Centrale Rischii, a fronte della situazione di difficoltà economica nella quale non si possono ravvisare i caratteri dell'inadempimento mero e temporaneo: vanno richiamate le due richieste di modifica del piano di ammortamento formulate in costanza di inadempimento, e in particolare l'ultima nella quale si manifesta la volontà, in assenza di adesione da parte della concedente alla modifica del piano, non già di adempiere, ma di risolvere unilateralmente il contratto, facoltà che non poteva essergli riconosciuta a norma di contratto (ciò risulta esplicitamente dal contratto: l'art. 8 co. 2 dispone, infatti che *“L'utilizzatore ... né potrà recedere anticipatamente dal Contratto, risolverlo o comunque liberarsi delle obbligazioni assunte e segnatamente dall'obbligo di effettuare il pagamento del corrispettivo per i servizi di prelocazione e dei corrispettivi periodici della locazione finanziaria nella misura e con le scadenze convenute ovvero di risarcire il Concedente di ogni danno, spesa e indennizzo che la medesima abbia subito”*; inoltre, l'art. 19 ultimo comma prevede che *“L'utilizzatore non può in alcun caso risolvere anticipatamente il Contratto, neppure per mancata od impossibile utilizzazione dell'imbarcazione o per eccessiva onerosità sopravvenuta, a qualsiasi*



causa siano dovute, anche se per caso fortuito, forza maggiore, provvedimento della Pubblica Autorità, atto o fatto di terzi”); clausole entrambe oggetto di specifica sottoscrizione.

E' stato già riportato il contenuto delle comunicazioni del P. [REDACTED], ed in particolare della comunicazione del 15 ottobre 2013 nella quale, richiedendo la modifica del piano di ammortamento, si fa riferimento alla *“rilevante crisi economica che ha interessato l'intero paese, ed in particolare il settore della nautica”* e ad un *“adempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni”* che *“imporrebbe al sottoscritto un sacrificio che sta al di là del limite implicito nella stessa economia dell'operazione realizzata”*.

In quel momento egli era già inadempiente nel pagamento dei canoni scaduti tra luglio e ottobre; la giustificazione addotta, la cui valutazione in termini di genericità già compiuta dal Tribunale va condivisa, non legittima l'inadempimento, tanto più considerando che E. [REDACTED] P. [REDACTED] non ha acquistato il bene in qualità di imprenditore o di operatore del settore, bensì per scopi privati.

L'inadempimento, ingiustificato se non con argomentazioni, generiche ed inconferenti, costituisce elemento oggettivo che è sicuramente sintomatico di una situazione complessiva di grave difficoltà economica e di sostanziale incapacità di far fronte alle obbligazioni; dal punto di vista soggettivo, deve ritenersi, in base ad una valutazione *ex ante*, che le ragioni addotte dall'utilizzatore non ne evidenziano la buona fede atteso che nella



precisazione della inesigibilità della prestazione, alla luce delle clausole contrattuali e del riferimento alla *“rilevante crisi economica che ha interessato l'intero paese, ed in particolare il settore della nautica”*, vi è, in sostanza, la dichiarata ammissione di una situazione di difficoltà economica non transitoria.

Posto che alla segnalazione essa è pervenuta solo dopo la comunicazione della citata missiva e preso atto dell'inadempimento protratto e di importo rilevante a fronte di un importante impegno finanziario relativo alla operazione economica intrapresa, dell'assenza di contestazioni del credito, delle implausibili argomentazioni svolte dall'utilizzatore a giustificazione del suo inadempimento, della volontà espressa di ritenere risolto il contratto in assenza di una pretesa rideterminazione delle condizioni contrattuali, è ragionevole, quindi, supporre che vi sia stata da parte dell'istituto di credito quella ponderata considerazione complessiva della situazione dell'utilizzatore che la Suprema Corte richiede allo scopo di rendere nota al settore del credito la presenza di una situazione effettivamente riconducibile a quella di insolvenza nel senso riferibile all'istituto in questione.

Non era necessario che la concedente, per effettuare la segnalazione, dovesse attendere che il cliente raggiungesse uno stato di definitiva incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, attesa la funzione e l'utilità della segnalazione stessa ed il sistema in cui essa si iscrive, volto a rendere noto agli operatori economici la situazione deficitaria conclamata di determinati soggetti, al fine di evitare l'alterazione del mercato creditizio,



concedendo credito a soggetti incapienti.

11. Deve poi ritenersi la legittimità della segnalazione a sofferenza anche dopo che è avvenuto, il 24 gennaio 2014, il pagamento dell'importo dei canoni e delle spese.

Permaneva, infatti, successivamente ad esso, l'inadempimento in ordine al pagamento dei canoni a scadere e del relativo importo dovuto a titolo di penale.

L'appellante deduce che l'importo era indeterminato, essendo necessario scomputare dal dovuto il valore del bene locato.

Rileva il Collegio che non viene dedotto dalle parti che la segnalazione “*a sofferenza*” sia stata oggetto di modifica nell'importo; deve pertanto ritenersi, in assenza di documentazione e precisazione al riguardo che la segnalazione sia rimasta in relazione all'importo di € 25.443,74, per il quale era stata effettuata, importo sicuramente inferiore rispetto a quello comunque dovuto a titolo di penale; anche avendo riguardo al valore del bene quale indicato nella perizia prodotta dall'appellante, datata 10 dicembre 2013, di “*€ 750.000,00/800.000,00 compreso il valore commerciale degli accessori extra presenti a bordo*”, a seguito della risoluzione del contratto sarebbe stato dovuto a titolo di penale l'importo di oltre € 400.000,00, per quanto dedotto dall'appellata.

La già citata circolare prevede che <<la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando: - viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile>>.



Nel caso di specie tale presupposto non si è, quindi, realizzato posto che il P. [REDACTED] è rimasto inadempiente nel pagamento della penale e, pur dopo aver fatto stimare il bene, non ha neanche corrisposto la differenza tra quanto dovuto in base alla clausola penale inserita nel contratto di leasing e il valore di mercato attribuito al bene in base alla perizia a sue mani dal 2013, differenza che, come esposto, ammontava ad oltre € 400.000 (importo peraltro ben inferiore a quella che poi si è concretizzato a seguito della vendita del bene).

Pertanto, anche se la entità della penale, una volta restituito il bene andava decurtato del *“presumibile valore di realizzo del bene ai sensi della valutazione effettuata dalla concedente in base ai criteri oggettivi e verificabili”* (cfr. art. 19 delle condizioni generali di contratto), la permanenza della segnalazione in sofferenza per l'importo di € 25.443,74, va esente da doglianze, posto che l'utilizzatore era comunque debitore di una somma ingente ed in ogni caso certamente superiore a quella per la quale la posizione era segnalata.

12. Rileva, inoltre, il Collegio che la revoca retroattiva della segnalazione a sofferenza, sostituita con la segnalazione ad incaglio non ha valore confessorio da arte della concedente, in mancanza di ulteriori elementi univoci in tal senso che l'appellante non ha indicato, circa la erroneità della precedente segnalazione a sofferenza di cui, come innanzi esposto, è stata accertata la legittimità.

13. A fronte di quanto sinora esposto, con riferimento al terzo ed ultimo



motivo d'appello va esaminata la domanda di cancellazione della segnalazione ad incaglio.

13.1. Sulla base dell'istruzioni fornite da Banca d'Italia, già sopra richiamate, <<...si considerano ad incaglio, i clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo>>. Dunque, classificare un rapporto come ad incaglio significa che il cliente versa in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà nell'adempimento, tale, però, da ritenersi non agevolmente e velocemente superabile.

La segnalazione ad incaglio può intervenire nei casi in cui sia stato notificato un pignoramento nei mutui ipotecari per acquisto di una abitazione civile, oppure nei casi in cui si verificano contemporaneamente due condizioni, ossia inadempimenti continuati maggiori di 150 giorni per crediti al consumo con durata originaria minore di 3 anni, oppure maggiori di 180 giorni per crediti al consumo con durata originaria maggiore di 3 anni, oppure maggiori di 270 giorni in tutti gli altri casi, e per privati e piccole-medie imprese, l'esposizione dev'essere superiore ai 100 euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso la Banca, mentre per le imprese maggiori, l'esposizione deve superare i 500 euro e l'1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

La segnalazione ad incaglio costituisce il risultato del giudizio operato dalla banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni ulteriori, il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni; la valutazione che



la segnalazione presuppone dev'essere operata in via indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati, coerentemente con un approccio di massima tempestività nella classificazione dei soggetti affidati per scadimento nella qualità del merito creditizio. Non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia, laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore.

In tali ipotesi assume rilevanza l'eccessiva continuità nel ritardo a rientrare dalla esposizione debitoria, in quanto questa situazione non andrebbe ad avvalorare il concetto di probabile risanamento della posizione>>>.

13.2. Considerata, alla luce di tali considerazioni già esposte, la sussistenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza, deve ritenersi legittima anche la segnalazione ad incaglio, permanendo una situazione di inadempimento per il mancato versamento della penale prevista dall'art. 12.

La segnalazione di una posizione "*ad incaglio*", posta a confronto con la precedente segnalazione "*a sofferenza*", è certamente più favorevole per il segnalato, considerati i presupposti sulla quale la stessa si fonda. Il fatto che l'incaglio si basi su una situazione di temporanea difficoltà, che si ritiene possa essere sanata in tempi ragionevoli e non su una situazione di difficoltà economica grave e non transeunte, fa sì che tale segnalazione ponga il soggetto in una posizione più favorevole nei confronti del mercato creditizio e dell'accesso al credito.

14. La conferma della statuizione di legittimità delle segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia mancano i presupposti della pretesa



responsabilità a carico della concedente su cui l'appellante fonda la pretesa risarcitoria, rimanendo assorbita ogni questione circa la esistenza e la prova del danno.

15. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.

16. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato da D.M. 147/2022 entrato in vigore in data 23 ottobre 2022, applicando i valori “medi” (scaglione di valore: indeterminabile complessità media).

16. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta l'appello proposto da P. ■■■■■ E. ■■■■ e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3115/2018 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 15 novembre 2018;
- 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e



rimborso forfetario come per legge.

3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, *quater* del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IL CONSIGLIERE EST.

dott. [REDACTED]

IL PRESIDENTE

dott. [REDACTED]

